

ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna

iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione delle controversie civili, commerciali e societarie, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su disposizione o invito del giudice o dell'arbitro, su iniziativa di taluna o di tutte le parti, come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, nonché, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 – Domanda di mediazione e attivazione del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si attiva con il deposito della domanda presso la segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM), senza che alla stessa siano allegati atti o documenti riguardanti i fatti e le questioni controverse e l'oggetto della domanda. Al momento della ricezione della domanda la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

2. Dopo la presentazione della domanda di mediazione, il Presidente dell'ODM designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

3. La domanda può essere presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ODM o in carta libera. Con la domanda, la parte istante deposita copia di un suo documento d'identità e del codice fiscale, nonché, qualora sia rappresentata ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, copia di un documento d'identità del rappresentante. Qualora la parte istante non sia una persona fisica, deposita copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante che parteciperà al procedimento di mediazione nonché, se iscritta nel registro delle imprese, una visura aggiornata estratta dallo stesso.

4. La domanda, sottoscritta dalla parte o dal procuratore di cui all'art. 9, comma 2, al quale sia

stato conferito anche il potere di sottoscrivere e depositare la domanda, deve contenere:

a) i dati identificativi delle parti e l'indirizzo e, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative al procedimento;

b) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda. Se si tratta di controversia per la quale il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, la parte fornisce specifica indicazione della materia oggetto della domanda di mediazione. Nel caso di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, la parte deve indicare il provvedimento del giudice che ha disposto l'espedito del procedimento di mediazione;

c) i dati identificativi dell'avvocato che dovrà assistere la parte nel primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura, con la relativa procura, con sottoscrizione autenticata ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'avvocato a norma dell' art. 83, comma 3, c.p.c.;

d) la copia, quando esistente, della clausola di mediazione;

5. I dati e la procura di cui al precedente comma 4, punto c), quando non contenuti nella domanda, o ad essa allegati, dovranno essere forniti prima che abbia inizio il primo incontro di mediazione. Quando la domanda è sottoscritta dal procuratore speciale di cui all'art. 9, comma 2, la relativa procura speciale, deve essere depositata con la domanda.

6. La domanda può contenere la dichiarazione dell'istante di anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento.

7. Quando la domanda di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, la parte può dichiarare che provvederà a sua cura a comunicare all'altra parte o alle altre parti la domanda e la data del primo incontro, così come previsto dall'art. 4, comma 5.

8. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del presente regolamento ed impegna la parte a provvedere al pagamento delle seguenti indennità previste nella tabella allegata "A" al presente regolamento:

- spese di avvio del procedimento (o spese di segreteria), da corrispondere al momento del deposito della domanda di mediazione;
- spese di mediazione (o compenso), da corrispondere nei modi, tempi e misura previsti dal presente regolamento e dalla tabella allegata "A".

Art. 3 – La segreteria

1. La segreteria:

- a)** al momento del ricevimento della domanda di mediazione verifica che la stessa contenga i requisiti formali previsti dalla legge e dal regolamento e quindi vi appone il timbro di depositato e provvede ad annotarla nel registro degli affari di mediazione;
- b)** verifica che ciascuna parte provveda al pagamento delle seguenti indennità previste nella tabella allegata "A" al presente regolamento:
 - spese di avvio del procedimento (o spese di segreteria), da corrispondere al momento del deposito della domanda di mediazione ed al momento dell'adesione al procedimento;
 - spese di mediazione (o compenso), da corrispondere da tutte le parti nei modi e tempi previsti dal presente regolamento e dalla tabella allegata "A";
- c)** comunica al mediatore la sua avvenuta designazione da parte del Presidente dell'ODM, avvertendolo che dovrà a sua volta comunicare entro due giorni l'accettazione o meno dell'incarico e rendere la dichiarazione di imparzialità ed indipendenza di cui all'art. 7, comma 9;
- d)** acquisisce dal mediatore designato la predetta dichiarazione di imparzialità ed indipendenza anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 7, comma 10;
- e)** predispose l'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 4;
- f)** provvede alle comunicazioni alle parti previste dall'art. 4;
- g)** cura la tenuta del registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore

designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

Art. 4 – Avviso di avvio del procedimento

1. L'avviso di avvio del procedimento, predisposto dalla segreteria, è sottoscritto dal Presidente o da un altro componente dell'ODM da lui delegato e contiene:

- a)** i dati identificativi della parte che ha depositato la domanda di mediazione, la data di avvenuto deposito della domanda, il numero progressivo assegnato al procedimento di mediazione, risultante dal registro degli affari di mediazione, il nome del mediatore designato e la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;
- b)** l'invito alla parte o alle parti che non hanno promosso il procedimento, ad aderire al procedimento, comunicandolo alla segreteria almeno otto giorni prima dell'incontro e comunque prima che quest'ultimo abbia inizio;
- c)** l'avviso alle parti che:
debbono partecipare al procedimento di mediazione personalmente od a mezzo di un rappresentante che deve essere a conoscenza dei fatti e delle questioni controverse ed al quale devono essere conferiti -per mezzo di procura scritta avente i requisiti anche di forma richiesti dalla legge- tutti i necessari poteri per la sua partecipazione, a nome e per conto della parte, ad ogni fase del procedimento di mediazione, compreso quello di concludere accordi transattivi per la conciliazione della controversia.
Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale, di cui al punto precedente, all'avvocato che assiste la parte nella mediazione, determina l'invalidità della partecipazione al procedimento;
- d)** l'avvertimento alle parti che:
 - ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis del D. Lgs. 28/2010, quando la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria o è stata disposta dal giudice, la parte costituita in giudizio che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, è condannata dal giudice al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

- a norma dell'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.;

e) la comunicazione alle parti delle agevolazioni e benefici di cui agli art. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010;

f) l'avviso alla parte che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 7, che è suo esclusivo onere ed obbligo provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento, con avviso alla stessa parte che qualora non vi provveda, il procedimento non potrà avere seguito;

g) l'avviso alla parte che ha introdotto, con il deposito della domanda, un procedimento di mediazione che non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale a norma dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, che sarà suo esclusivo onere ed obbligo provvedere alla comunicazione di cui al successivo comma 4 del presente articolo, con avviso alla stessa parte che qualora non vi provveda, il procedimento non potrà avere seguito.

2. Copia dell'avviso di avvio del procedimento è comunicata alla parte istante dalla segreteria nel più breve tempo possibile.

3. In pari tempo, quando si tratta di procedimento di mediazione introdotto a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e la parte istante non abbiano fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 7, la segreteria provvede a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento unitamente a copia conforme della domanda di mediazione depositata, o estratto della stessa, che contenga le generalità della parte/i istante, i fatti e le questioni controverse e l'oggetto della domanda.

4. Quando il procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale a norma dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 e quando non si tratta di mediazione comunque introdotta a norma dello stesso art. 5 del

D. Lgs. 28/2010, la parte che ha attivato il procedimento con il deposito della domanda di mediazione deve provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine la stessa parte provvede a richiedere alla segreteria dell'ODM le necessarie copie conformi.

5. La parte che ha attivato il procedimento con il deposito della domanda di mediazione e che ha fatto la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 7, deve provvedere a comunicare all'altra parte o alle altre parti, nel più breve tempo possibile, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, copia conforme della domanda depositata unitamente a copia conforme dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine la stessa parte provvede a richiedere alla segreteria dell'ODM le necessarie copie conformi.

6. Ai fini interruttivi di termini di decadenza o di prescrizione, la parte ha, in ogni caso, facoltà di provvedere alla comunicazione all'altra parte o alle altre parti della domanda di mediazione anche prima della formazione dell'avviso di avvio del procedimento. A tal fine richiede alla segreteria dell'ODM, che vi provvede con immediatezza, il rilascio delle necessarie copie conformi della domanda di mediazione che ha depositato, contenenti in calce il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

Art. 5 – Adesione al procedimento

1. La parte chiamata in mediazione vi aderisce depositando o trasmettendo a mezzo pec alla segreteria dell'ODM una apposita dichiarazione, almeno otto giorni prima del primo incontro o, comunque, prima che questo abbia inizio.

2. La dichiarazione di adesione contiene i dati identificativi della parte, comprensivi di codice fiscale, l'indirizzo e, se posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale potranno essere effettuate le comunicazioni relative al procedimento. Qualora la parte partecipi al procedimento per mezzo di un rappresentante, come previsto all'art. 9 del presente regolamento, la dichiarazio-

ne deve contenere i dati identificativi di quest'ultimo.

3. La dichiarazione di adesione contiene i dati identificativi dell'avvocato che dovrà assistere la parte nel primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura, con la relativa procura, con sottoscrizione autenticata ovvero con certificazione dell'autografia da parte dell'avvocato a norma dell' art. 83, comma 3, c.p.c.

I dati e la procura quando non contenuti nella dichiarazione di adesione o ad essa allegati, dovranno essere forniti prima che abbia inizio il primo incontro di mediazione.

4) La dichiarazione di adesione deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o dal rappresentante di cui all'art. 9 del presente regolamento.

5) Unitamente alla dichiarazione, la parte aderente deposita o trasmette alla segreteria dell'ODM:

- copia di un suo documento d'identità e del codice fiscale;

- qualora non sia una persona fisica, copia del documento d'identità e del codice fiscale del rappresentante che parteciperà al procedimento di mediazione nonché, se iscritta nel registro delle imprese, una visura aggiornata estratta dallo stesso;

- la procura al rappresentante che parteciperà al procedimento.

- la nomina del difensore di cui al comma precedente.

Qualora la procura al rappresentante di cui all'art. 9 del presente regolamento e la nomina al difensore siano trasmessi in copia, dovranno essere depositati, in originale, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione.

6. Al momento della ricezione della dichiarazione di adesione la segreteria vi appone il timbro di depositato con data e sigla dell'addetto ricevente.

7. L'adesione della parte o delle parti invitate al procedimento costituisce accettazione del presente regolamento ed impegna la parte o le parti al pagamento delle seguenti indennità previste nella tabella allegato "A" al presente regolamento:

- spese di avvio del procedimento (o spese di segreteria), da corrispondere al momento dell'adesione al procedimento;

- spese di mediazione (o compenso), da corrispondere nei modi, tempi e misura previsti dal presente regolamento e dalla tabella allegato "A".

Art. 6 – Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge nei locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Ravenna ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 28/2010 oppure presso i locali messi a disposizione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna o dalla Fondazione Forense Ravennate.

2 La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM. La richiesta di fissazione di una sede diversa non dà diritto alle parti a esenzioni o riduzioni delle indennità dovute all'ODM.

Art. 7 – Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Al fine di garantire imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, il Presidente dell'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati dall'ODM, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze specifiche del mediatore. A tal fine il mediatore, fin dal momento dell'iscrizione negli elenchi dell'ODM, deve depositare il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli conseguiti post laurea, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso il mediatore al momento dell'iscrizione negli elenchi dell'ODM, ed anche successivamente, indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il Presidente può nominare uno o più mediatori ausiliari così come previsto dall'art. 8, comma 1, u.p. del D. Lgs. 28/2010, anche avvalendosi di mediatori di altri organismi a norma del successivo art. 24.

4. Le parti, ai fini della sua eventuale designazione, possono fornire una comune indicazione sul nominativo del mediatore, scegliendolo tra quelli compresi nell'elenco dell'ODM.

5. Il mediatore deve comunicare alla segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. In mancanza di tale comunicazione nel suddetto termine, il Presidente può provvedere, senza altro avviso, alla designazione di altro mediatore.

6. Il mediatore designato deve formalmente dichiarare al momento dell'accettazione dell'incarico:

a) che egli è, e sarà, assolutamente imparziale rispetto alle parti ed ai loro interessi, cercando altresì di apparire come tale;

b) che non ha in corso con alcuna delle parti incarichi di qualsiasi natura e che nel caso di incarichi professionali pregressi il rapporto è cessato da almeno due anni e non sussistono ragioni di credito o debito;

c) che non ha alcun interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

d) che non è socio o coniuge o parente o affine entro il terzo grado o dipendente o cliente di una delle parti, o debitore o creditore delle medesime;

e) che i suoi familiari, i collaboratori del suo studio, colleghi anche non soci o associati, praticanti e dipendenti, non hanno svolto incarichi per alcuna delle parti interessate alla mediazione nell'ultimo biennio e che tra gli stessi e le parti interessate alla mediazione non vi sono questioni di alcun tipo in corso;

f) che non ha, né ha mai avuto, rapporti di tipo personale con alcuna delle parti interessate;

g) che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 815, comma 1, c.p.c.

7. In presenza delle suddette cause di incompatibilità il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione.

8. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti delle successive ragioni e circostanze di possibile pregiudizio all'imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della mediazione. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

9. Il mediatore designato al momento della accettazione dell'incarico deve sottoscrivere apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, predisposta dall'ODM, nella quale è contenuto quanto previsto ai precedenti commi 6 e 8.

10. Il procedimento di mediazione può comunque avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.

11. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Presidente dell'ODM nomina un altro mediatore.

12. Il Presidente dell'ODM provvede parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM, nonché, quando ritenuto necessario, nel caso previsto al comma 8.

13. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

14. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può provvedere ad individuare, per il tramite della segreteria dell'ODM, un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 8 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 9 – Partecipazione personale delle parti

1. Salvo quanto previsto al comma seguente, le parti partecipano al procedimento di mediazione personalmente e, se non sono persone fisiche, per mezzo dei loro legali rappresentanti pro tempore.”.

2. Le parti possono partecipare al procedimento per mezzo di un rappresentante, che deve essere a conoscenza dei fatti e delle questioni controverse, ed al quale devono essere conferiti, con procura scritta avente i requisiti, anche di forma, richiesti dalla legge, tutti i necessari poteri per la sua partecipazione, a nome e per conto della parte, ad ogni fase del procedimento di mediazione, compreso quello di concludere accordi per la conciliazione della controversia.

Art. 10 - Assistenza dell'avvocato

1. Il procedimento di mediazione è esperito con l'assistenza dell'avvocato. Al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Art. 11 – Primo incontro di mediazione

1. Nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e quindi, nello stesso primo incontro, invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Art. 12 – Incontri successivi

1. Quando il mediatore procede con lo svolgimento a norma dell'articolo precedente, può fissare altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

2. Il mediatore dispone a quale parte sia posto a carico l'onere di eventuali comunicazioni o notificazioni che si rendessero necessarie nel corso del procedimento, salvo che non vi provveda egli stesso o la segreteria dell'ODM.

Art. 13 – Modalità di svolgimento degli incontri. Verbalizzazione. Scheda di valutazione

1. Il mediatore conduce l'incontro sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Il mediatore provvede alla redazione del verbale dando atto nello stesso dei soggetti presenti, parti, avvocati ed eventuali mediatori che svolgono il tirocinio assistito, indicando le loro generalità.

3. Il mediatore deve accertarsi che il verbale e l'eventuale accordo siano redatti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

4. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare, sottoscrivendola ed indicando le sue generalità, la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM ed a consegnarla prontamente, anche per via telematica o a mezzo fax, all'ODM, che la deve trasmettere al responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.

5. Il mediatore è tenuto a verificare che tutte le parti provvedano alla compilazione della scheda di valutazione e gli avvocati che assistono le parti sono tenuti a tal fine a collaborare con lui.

Art. 14 - Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal mediatore a norma del comma successivo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

2. Qualora l'accordo non sia raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, osservate le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, unicamente se le parti gliene fanno concorde richiesta ovvero se la clausola di mediazione gli attribuisce tale facoltà

Prima di formulare la proposta, il mediatore deve dare informazione alle parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D. Lgs. 28/2010 dandone atto a verbale. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere qualche riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

2. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta formulata dal mediatore a norma del comma 2, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

4. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., per procedere alla trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, individuato dalle parti o dal mediatore. Le relative spese sono a carico delle parti.

5. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. Gli adempimenti ed oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

7. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 15 – Efficacia esecutiva ed esecuzione dell'accordo

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità fiscale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 16 - Mancata conciliazione

1. Se la conciliazione non riesce il mediatore forma processo verbale negativo ed indica nello stesso i motivi dell'esito negativo, del mancato accordo nonché la proposta che sia stata da lui formulata ed il suo esito.

2. Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

3. In ogni caso il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Art. 17 – Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

- b)** quando nel primo incontro dopo che il mediatore ha chiarito alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invitato le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, l'esito è negativo;
- c)** quando le parti raggiungono un accordo amichevole o aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d)** quando la conciliazione non riesce nel caso in cui le parti non hanno raggiunto un accordo amichevole, il mediatore non ha formulato una proposta di conciliazione o la proposta formulata dal mediatore non è stata accettata.
- e)** quando il mediatore ritiene assolutamente inutile proseguire il procedimento;
- f)** decorsi tre mesi dal deposito della domanda, salvo diverso accordo che risulti espressamente intervenuto tra tutte le parti, da far constatare nel processo verbale con specifica sottoscrizione delle parti;
- g)** decorsi tre mesi dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della domanda.
- 2.** Il mediatore deve dare atto nel verbale della riunione della conclusione del procedimento indicando il motivo, tra quelli previsti dal comma 1 e dall'art. 16.
- 3.** In ogni caso quando il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità prevista dalla legge o la mediazione è stata disposta dal giudice:
- a)** in caso di mancata comparizione della parte istante, dinanzi al mediatore, non può ritenersi correttamente iniziato, proseguito o concluso il procedimento di mediazione;
- b)** il mediatore deve svolgere l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione;
- c)** il solo mediatore può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione;
- d)** la dichiarazione di conclusione del procedimento deve essere comunque attestata dal mediatore nel verbale del procedimento.

Art. 18 – Indennità

- 1.** Le indennità dovute all'ODM comprendono le spese di avvio del procedimento (o spese di se-

greteria) e le spese di mediazione (o compenso).

- 2.** Il mediatore chiarisce nel primo incontro alle parti l'entità delle indennità dovute all'ODM, i tempi e modalità del pagamento e deve verificare che le parti provvedano ai pagamenti dovuti.
- 3.** Le parti che partecipano al procedimento sono tenute in solido tra di loro al pagamento delle indennità all'ODM.
- 4.** Il mancato pagamento delle indennità nei termini e tempi previsti dal presente regolamento costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.
- 5.** Se il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 o la mediazione è stata disposta dal giudice, l'ODM ed il mediatore svolgono comunque la mediazione, salvo il diritto dell'ODM di richiedere il pagamento delle indennità dovute alla parte o alle parti che non abbiano provveduto al pagamento.
- 6.** Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è stata disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 18/2010, non è dovuta all'ODM alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del DPR 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore o dal difensore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell'istanza, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
- 7.** E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 7, comma 14.

Art. 19 – Spese di avviso del procedimento

- 1.** Le spese di avvio del procedimento (o spese

di segreteria) hanno la funzione di coprire le spese di segreteria.

2. Le spese di avvio del procedimento sono a carico di ciascuna parte. Il relativo importo è indicato nella Tabella "A" allegata.

3. La parte istante provvede al pagamento delle spese di avvio del procedimento al momento del deposito della domanda di mediazione. Le altre parti provvedono al pagamento delle stesse spese al momento della loro adesione al procedimento e comunemente prima che si tenga il primo incontro.

Art. 20 – Spese di mediazione

1. Le spese di mediazione (o compenso) comprendono i costi di amministrazione e gestione dell'ODM e l'onorario del mediatore, corrisposto al mediatore dall'ODM, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

2. L'entità delle spese di mediazione (o compenso) è fissata, per ciascuna parte, nella misura indicata nella tabella allegata al presente regolamento con la lettera "A", oltre ad IVA.

3. Le spese di mediazione sono dovute, da ciascuna parte, all'ODM quando il mediatore, nel caso di esito positivo del primo incontro di cui all'art. 11, procede con lo svolgimento e debbono essere corrisposte prontamente alla segreteria dell'ODM.

4. Quando il procedimento è definito per mancato accordo all'esito del primo incontro e non si procede con lo svolgimento, le spese di mediazione non sono dovute.

5. Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

6. Le spese di mediazione devono in ogni caso essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

Art. 21 – Valore della lite

1. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

2. Qualora il valore risulti indeterminato, inde-

terminabile o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250,000,00=, e lo comunica alle parti tramite la segreteria. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Art. 22 – Criteri per determinare le indennità

1. L'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato nella tabella "A" allegata al presente regolamento:

a) può essere aumentato fino ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore a norma dell'art. 8, comma 10, del presente regolamento;

d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/2010 e quando la mediazione è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 28/2010, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

2. E' facoltà dell'ODM di rideterminare l'indennità qualora all'esito del procedimento l'accordo sia stato raggiunto su valori superiori, rispetto allo scaglione già determinato dalle parti.

Art. 23 - Rapporti con altri organismi

1. L'ODM può stabilire, con deliberazione che deve essere ratificata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del consumo e le imprese, loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 24 – Tirocinio assistito

1. L'ODM consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente. Il tirocinio é consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto degli affari di mediazione effettivamente svolti e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio di cui al comma che precede.

2. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso e dovranno attenersi alle norme relative alla incompatibilità, nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità ed al segreto applicabili al mediatore.

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA IN DATA 11.01.2011 E MODIFICATO IN DATA 06.02.2018 (CON DECOORENZA DELLE MODIFICHE DAL 12 FEBBRAIO 2018).